



AVVISO 6/18
Logistica, Spedizioni, Trasporti

AVVISO 6/18

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO **FOR.TE.**

*Promozione di Piani Aziendali, Settoriali, Territoriali e Pluriazionali di
formazione continua
Comparto Logistica, Spedizioni, Trasporti*

1. Premessa e obiettivi del Fondo

For.Te. è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai, delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'art. 118 comma 2 della Legge 388/2000 per come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'art. 48 della Legge 289/2002 e dall'art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'art. 12 della Legge n. 241/1990.

Il finanziamento concesso da For.Te., in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è finalizzato alla realizzazione di Piani individuali, aziendali, settoriali, territoriali, che coinvolgano una pluralità di aziende anche di diverse categorie merceologiche. I Piani formativi sono finalizzati al consolidamento, all'aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori occupati nelle imprese aderenti a For.Te., per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.

I Piani formativi devono essere condivisi, prima della loro presentazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 13 del presente Avviso.

Per il funzionamento degli Avvisi emanati, il Consiglio di Amministrazione dispone del "Conto Generale", costituito dalle risorse che affluiscono annualmente dai versamenti delle aziende aderenti, al netto:

- di una quota di risorse destinata alle spese di funzionamento del Fondo e delle risorse accantonate sui Conti individuali e di gruppo, attivati dalle aziende;
- dell'aggio INPS;
- del prelievo alla fonte dall'INPS, ai sensi di quanto disposto nelle Leggi di stabilità.

2. Piani finanziabili dal presente Avviso

Attraverso il presente Avviso, sono finanziabili i Piani riferiti esclusivamente al Comparto Logistica, Spedizioni e Trasporti.

Nei successivi punti vengono definite le modalità e le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi.

Le imprese beneficiarie devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei Piani finanziati.

I Piani formativi finanziati possono essere:

- aziendali e interaziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, gruppi di impresa e aziende costituite in associazioni temporanee di scopo;
- territoriali, su base sub-regionale, regionale, multi regionale;
- settoriali, a carattere sub-regionale, regionale, multi regionale e nazionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica.

Ciascun Piano formativo può riguardare uno solo dei predetti ambiti.

3. Struttura dei Piani Formativi e azioni finanziabili

Un Piano formativo si identifica in un progetto organico dove siano previste una serie di attività tra loro coerentemente integrate e complementari:

3.1 Attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali. Tali attività possono riguardare: analisi di contesto, con specifico riferimento alle strategie di sviluppo definite in sede di concertazione regionale e nazionale; analisi della domanda; diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle aziende beneficiarie e dei lavoratori e conseguente selezione dei partecipanti; definizione di competenze critiche ed emergenti; definizione di metodologie e modelli di formazione continua; integrazione, scambio e condivisione di esperienze; altre attività di accompagnamento e propedeutiche alla realizzazione del Piano.

La progettazione dovrà chiaramente prevedere, a livello di modulo, le conoscenze che i partecipanti dovranno aver acquisito e/o le competenze (distinte in conoscenze ed abilità), nonché le modalità e gli strumenti utilizzati per la valutazione ed infine, le attestazioni degli esiti che si prevede di rilasciare, obbligatorie nel caso delle competenze.

3.2 Attività non formative: progettazione di dettaglio; coordinamento e amministrazione del Piano; promozione delle attività e delle azioni del Piano; monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano; diffusione e trasferimento dei risultati, con specifico riferimento ai Piano territoriali e settoriali nazionali.

3.3 Attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva, realizzate sulla base dei contenuti, modalità, metodologie indicati nel Piano presentato al Fondo e negli eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente, in quanto autorizzati da For.Te. In nessun modo gli

aggiornamenti successivi alla concessione del finanziamento possono modificare la struttura del Piano, oggetto di valutazione quanti-qualitativa in fase di presentazione. Sono comprese le attività di orientamento dei partecipanti e di bilancio delle competenze, in ingresso ed al termine dei percorsi formativi, la certificazione delle competenze e dei percorsi formativi.

La formazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula, seminari, FaD (Formazione a Distanza), affiancamento, training on the job, coaching, outdoor.

In ogni Piano sono consentite più modalità di erogazione della formazione.

La formazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula, seminari e, fino ad un massimo del 50% delle ore totali di formazione del Piano, attraverso FaD, affiancamento, training on the job, coaching.

La formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del testo Unico 81/2008, può essere prevista esclusivamente per le aziende beneficiarie che abbiano optato per il regime di aiuti di Stato "De Minimis".

In ogni caso i Piani formativi non possono prevedere più del **50%** delle ore di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, calcolata sul totale delle ore di formazione previste nel Piano delle sole aziende in De Minimis.

Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100(cento) ore di formazione, in un uno o più moduli formativi previsti nel Piano. Tale requisito è oggetto di verifica da parte del Fondo, in sede di rendicontazione.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma "collettiva", è di 4(quattro) lavoratori, indipendentemente dal parametro finanziario scelto. Ai fini della validità dell'intervento e quindi dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 3 (tre) lavoratori abbiano frequentato il 70% delle ore programmate.

In tutti i casi, si tratti di modalità individuale o collettiva, ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi è necessario che il singolo lavoratore abbia frequentato almeno il 70% delle ore programmate a livello di edizione del singolo modulo.

Non sono ammesse modifiche alle modalità formative e didattiche nonché alle metodologie dichiarate in fase di presentazione del Piano.

4. Finalità

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) devono essere finalizzate:

- all'aggiornamento continuo;
- alla riqualificazione professionale;
- all'adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali;
- alla promozione delle pari opportunità;

- alla promozione della qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente.

4.1 Tematiche formative

Le azioni formative devono far riferimento alle aree tematiche individuate di concerto con il Ministero del Lavoro, il cui elenco è riportato in allegato al presente Avviso (All.1)

5. Aziende beneficiarie e Destinatari finali

Per partecipare all'Avviso le aziende devono aver già aderito a For.Te. e risultare nel Data Base INPS trasmesso al Fondo. Ciò al fine di accertare che l'adesione sia stata accettata dall'INPS stesso.

I Piani formativi finanziabili attraverso il presente Avviso sono rivolti alle imprese aderenti al Fondo operanti esclusivamente nei settori Logistica, Spedizioni e Trasporti, non titolari di Conti Individuali Aziendali e Conti di Gruppo, o componenti di quest'ultimo come specificato al successivo Punto 8, secondo paragrafo.

Solo successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo, per singola scadenza, delle Graduatorie dei Piani finanziati, le aziende titolari di un Conto Individuale Aziendale, o di un Conto di Gruppo possono comunicare al Fondo, utilizzando l'apposito modello pubblicato sullo stesso sito, la volontà di aderire al Piano Settoriale / Territoriale finanziato partecipando con le risorse accantonate sul proprio Conto, specificandone l'entità.

Solo per i Piani formativi Settoriali o Territoriali, è consentita la possibilità, anche successivamente alla presentazione dei Piani, di indicare ulteriori imprese beneficiarie della formazione, fino ad una percentuale massima del 40. Le suddette imprese potranno essere inserite dopo la sottoscrizione della Convenzione e comunque non oltre il termine di 15(quindici) giorni prima dell'inizio delle rispettive attività formative.

I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n.160/1975 e successive modificazioni. Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n.140/2012).

Per quanto riguarda gli apprendisti, la formazione professionalizzante prevista dal piano formativo individuale declinato in base alla contrattazione collettiva, è finanziabile solo se gli apprendisti sono ricompresi in un Piano formativo che coinvolga anche lavoratori già qualificati.

Sulla base all'art. 19 comma 7 della legge 2/09 e della delibera del CdA di For.Te. del 17/09/2009 sono ricompresi tra i beneficiari degli interventi formativi con esonero dal cofinanziamento privato, i lavoratori con contratto a collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori sospesi, o in cassa integrazione.

Sono altresì escluse dall'obbligo del co-finanziamento le aziende che abbiano optato per il Regime n. 1407/2013 "De Minimis".

Sono inclusi tra i destinatari dell'attività formativa anche i lavoratori stagionali che nell'ambito dei

12(dodici) mesi precedenti la presentazione del Piano, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo. Sono altresì inclusi i lavoratori delle seguenti Province: L'Aquila, Pescara, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia e Terni, colpite dal sisma del 2016 e del 2017, che nell'ambito dei 24(ventiquattro) mesi precedenti la presentazione del Piano, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo.

Sono compresi i lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza, i lavoratori assunti con contratto a termine, anche a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad imprese ad apertura annuale.

6. Presentatori ed attuatori

Il Piano formativo può essere presentato ed attuato dai soggetti indicati ai successivi paragrafi.

Non sono ammesse al presente Avviso le imprese titolari di Conto Individuale Aziendale o di Gruppo, o comunque coinvolte in questi ultimi.

Non possono partecipare le imprese da 150 dipendenti a 249, che abbiano scelto la modalità del Conto e le imprese che abbiano un numero di dipendenti pari a 250 o oltre, per le quali l'attivazione del Conto è automatica. Tale previsione vale anche per i Consorzi di imprese costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e per i Gruppi di imprese; in questi casi il numero dei dipendenti è calcolato sulla base del numero di ogni azienda facente parte il Consorzio o il Gruppo.

6.1 Piani Aziendali

Possono presentare i Piani aziendali i seguenti soggetti, in quanto aderenti a For.Te. alla data di presentazione della domanda di finanziamento e purché operanti nel Comparto LST:

- a) Datori di lavoro per i propri dipendenti, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- b) Consorzi di imprese costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli/e delle imprese consorziate, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- c) Gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell'intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- d) ATI o ATS, da costituire al massimo tra 3 (tre) imprese/datori di lavoro, non vincolati da legami societari, che non ricadano nella previsione del citato Art.5 commi 1 e 2. Il soggetto capofila dovrà essere individuato all'interno dell'ATI/ATS. La formazione dovrà riguardare i dipendenti di queste imprese, che dovranno

risultare tutte già aderenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, rispettare i requisiti previsti dall'Avviso per le Associazioni temporanee, con l'ulteriore condizione che nella dichiarazione di costituzione dell'ATI/ATS venga espressa la responsabilità solidale di tutti i componenti nei confronti del Fondo;

e) Reti di impresa costituite ai sensi dell'art. 3 e 3 bis del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, purché tutte le imprese risultino già aderenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Le reti devono rispettare i requisiti previsti dall'Avviso per le Associazioni temporanee, con l'ulteriore condizione che sia espressamente prevista nel contratto di rete o con separata dichiarazione la responsabilità solidale di tutti gli aderenti alla rete nei confronti del Fondo.

Il Presentatore del Piano o il capofila di ATI/ATS devono essere delegati dalle imprese beneficiarie, nell'apposita dichiarazione in autocertificazione.

6.1.1 Requisiti dei soggetti attuatori

- a) Strutture interne alle imprese, ove esistenti;
- b) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- c) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- d) ATI o ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere, con la presenza di non più di un soggetto per ciascuna lettera.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori soggetti attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo punto 10.2.

6.2 Piani Territoriali

6.2.1 I Piani territoriali possono essere presentati da:

- a) I soggetti iscritti nell'elenco degli organismi di formazione accreditati in una delle Regioni Italiane per la formazione continua, alle condizioni indicate al successivo Punto 6.2.2;
- b) Le Parti Sociali costituenti il Fondo e le Associazioni territoriali e di categoria alle stesse aderenti e/o affiliate;
- c) ATI o ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

6.2.2 I soggetti di cui alla lettera a) del precedente Punto 6.2.1 possono presentare Piani formativi solo a

valere sulla Regione presso la quale sono accreditati.

Il Presentatore del Piano o il capofila di ATI/ATS devono essere delegati dalle imprese beneficiarie, nell'apposita dichiarazione in autocertificazione.

6.3 Soggetti Attuatori dei Piani Territoriali

6.3.1 Nei casi in cui il Presentatore rientri nelle previsioni del precedente **Punto 6.2.1 lettera a)** o nell'ipotesi di cui al **Punto 6.2.1 lettera c)**, il soggetto accreditato presso la Regione è anche attuatore del Piano formativo presentato.

All'atto della presentazione del Piano è possibile prevedere l'aggregazione di ulteriori soggetti attuatori in possesso dei requisiti di cui al successivo **Punto 6.3.3**, attraverso la costituzione di una ATI/ATS, mentre è in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori soggetti attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10.2.

6.3.2 Per quanto riguarda i Piani presentati dalle Parti sociali costituenti il Fondo e le Associazioni territoriali e di categoria alle stesse aderenti e/o affiliate di cui al precedente **Punto 6.2.1 lettera b)**, il soggetto attuatore dovrà essere individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo **Punto 6.3.3**.

6.3.3 Requisiti dei soggetti attuatori

- a) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- b) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- c) ATI o ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere. In caso di Associazione temporanea tra soggetti indicati alle lettere a) e b), il soggetto capofila dovrà essere quello specificato nella precedente lettera a).

6.4 Piani Settoriali Nazionali

6.4.1 Possono presentare i Piani settoriali nazionali i seguenti soggetti:

- a) Gli Enti di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro e i Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, purché le Regioni presso le quali il soggetto è accreditato coincidano con tutte le Regioni coinvolte nel Piano;
- b) Parti Sociali costituenti il Fondo e le Associazioni Nazionali di categoria alle stesse aderenti e/o affiliate;
- c) I Soggetti di cui alle precedenti lettere anche in forma di ATI/ATS tra gli stessi costituite.

Il Presentatore del Piano o il capofila di ATI/ATS devono essere delegati dalle imprese beneficiarie, nell'apposita dichiarazione in autocertificazione.

6.5 Soggetti Attuatori dei Piani di cui al Punto 6.4

6.5.1 Nei casi in cui il Presentatore rientri nelle previsioni del precedente **Punto 6.4.1 lettera a)** o nell'ipotesi di cui al **Punto 6.4.1 lettera c)**, il soggetto è anche attuatore del Piano formativo presentato.

All'atto della presentazione del Piano è possibile prevedere l'aggregazione di ulteriori soggetti attuatori in possesso dei requisiti di cui al successivo **Punto 6.5.3**, attraverso la costituzione di una ATI/ATS, mentre è in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori soggetti attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10.2.

6.5.2 Per quanto riguarda i Piani presentati dalle Parti sociali costituenti il Fondo e le Associazioni nazionali di categoria alle stesse aderenti e/o affiliate di cui al precedente **Punto 6.4.1 lettera b)**, il soggetto attuatore dovrà essere individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo **Punto 6.5.3**.

6.5.3 Requisiti soggetti attuatori

- a) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con almeno una delle Regioni coinvolte nel Piano formativo presentato;
- b) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- c) ATI o ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

6.6 Soggetti Attuatori – regola generale

Tutti i Soggetti Attuatori vengono delegati dal Presentatore e dalle aziende beneficiarie attraverso l'All.B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), quali partner di progetto per la realizzazione di attività indicate nel formulario di presentazione del Piano formativo.

Attività previste nel Piano formativo possono essere svolte anche da consorziati e associati qualora il soggetto proponente sia il consorzio o l'associazione di appartenenza. Viene altresì considerato partner l'impresa controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. dal soggetto proponente.

Il Soggetto presentatore del progetto è obbligato ad indicare in sede progettuale le imprese controllate alle quali intende affidare parti dell'attività progettuale, dando dimostrazione, su richiesta degli Organi di controllo, dell'effettiva esistenza del controllo.

Ne consegue che nell'ambito del Piano ed in relazione al finanziamento concesso da Forte finalizzato alla realizzazione dello stesso:

- a) il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Il Soggetto Presentatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice;
- b) in quanto partecipanti diretti all'attività, oltre al Presentatore, anche beneficiari, attuatore, partner, consociati, associati e imprese controllate operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

For.Te., in ogni caso, rimane soggetto terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra il Presentatore, le aziende beneficiarie ed il soggetto Attuatore dell'intervento.

Per le attività in deroga al divieto di delega si rinvia al successivo punto 10.2.

7. Durata delle azioni

La durata massima di un Piano formativo è di 24(ventiquattro) mesi. Ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, viene considerata la durata in mesi indicata nel formulario di candidatura e le date di inizio e fine delle attività, indicate nella DAA, fatta salva la conclusione anticipata delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può autorizzare una proroga del termine delle attività indicato nella DAA, solo dietro esplicita e giustificata richiesta da parte del soggetto Presentatore, nei termini e con le modalità precisate nel relativo Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it.

La durata della proroga, salvo casi eccezionali previsti nel suddetto Regolamento, non potrà superare i 6(sei) mesi.

Non saranno prese in considerazione richieste di proroga che pervengano nei 2(due) mesi antecedenti il termine dichiarato nella DAA (dichiarazione di avvio attività).

Nel caso in cui sia stata accordata una seconda anticipazione, non potranno essere concesse proroghe alle scadenze previste per la fine delle attività e per la presentazione della rendicontazione finale, come specificato al successivo Punto 15.

Dalla comunicazione di fine attività, ai sensi dell'Art.6 comma 9 del Regolamento del Fondo, decorrono 60(sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato, dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dal Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può autorizzare una proroga della scadenza per la presentazione della rendicontazione finale, solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze, nei termini e con le modalità precisate nel relativo Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it. Tranne casi eccezionali, previsti nel suddetto Regolamento, la durata della proroga non potrà superare i 30(trenta) giorni.

Non saranno prese in considerazione proroghe pervenute al Fondo nei 30(trenta) giorni antecedenti il termine previsto per la rendicontazione.

Tutte le richieste di proroga dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal legale rappresentante del soggetto presentatore, recare la data, indirizzate al Consiglio di Amministrazione del Fondo e trasmesse a direzione@pec.fondoforte.it

Qualora un Soggetto Presentatore, già titolare di un Piano finanziato in precedenza, la cui rendicontazione non si sia conclusa entro 26(ventisei) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, presenti una nuova domanda di finanziamento a valere su uno degli Avvisi emanati dal Fondo, la stessa verrà sospesa. Potrà essere riammessa a valutazione solo se, avendo nel frattempo presentato il rendiconto finale, rientri nella graduatoria dei Piani finanziati a fronte di risorse disponibili. Nel caso sia stata concessa una proroga al termine attività dal Consiglio di Amministrazione, ai fini del suddetto calcolo sarà considerata la nuova data.

8. Risorse stanziare e finanziamento dei Piani aziendali, settoriali, territoriali

8.1 Risorse stanziare

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani Formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, sono stanziare risorse complessive pari ad **€ 4.300.000,00 (quattromilionitrecentomila/00)**, suddivise equamente tra le scadenze previste indicate al successivo Punto 9 del presente Avviso.

8.2 Finanziamenti e parametri finanziari

Il finanziamento concesso per ogni **Piano formativo Settoriale e Territoriale**, non potrà superare il valore massimo di euro **200.000,00(duecentomila/00)**.

Il finanziamento per ogni **Piano formativo aziendale** non potrà superare euro **100.000,00(centomila)**.

Il finanziamento massimo per ogni impresa, sia in piani settoriali/territoriali che aziendali, è calcolato sulla base della tabella di seguito riportata:

Classi dimensionali (dipendenti)	Valore massimo del Finanziamento (€)
1 – 25	20.000,00
26 – 50	30.000,00
51 – 100	40.000,00
101 – 149	60.000,00
150-249 <i>(solo aziende che non abbiano optato per il CIA o che non siano componenti di un Conto di Gruppo)</i>	100.000,00

Per la determinazione della classe dimensionale dell'azienda sarà preso in considerazione il numero dei dipendenti per i quali l'azienda versa il contributo dello 0,30% a For.Te. al momento della data di scadenza della finestra prevista dall'Avviso nella quale il piano viene presentato. In caso di slittamento della scadenza, si terrà conto della data indicata nell'Avviso. Le aziende saranno comunque tenute a presentare un'autocertificazione (All. B) nella quale sia indicato il numero dei dipendenti, che sarà, in ogni caso, verificato dal Fondo sulla base dei dati forniti dall'INPS.

Nell'ambito dell'Avviso ogni Presentatore potrà candidare un solo Piano e le imprese beneficiare di un solo finanziamento. Qualora il piano formativo non venisse finanziato nella prima finestra, il presentatore potrà candidare lo stesso o un nuovo piano in quella successiva.

La formazione finanziata per ciascun dipendente deve avere una durata non superiore alle 100(cento) ore, come specificato al precedente Punto 3.

Parametri finanziari:

I Soggetti Presentatori per le attività erogate **in forma collettiva**, potranno optare tra:

- parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione a lavoratore (costo ora/allievo) in aula, pari a **€ 24,00**;
- parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione a corso (costo ora/corso), pari a **€ 240,00**. In questo ultimo caso, i partecipanti alla formazione, previsti, non potranno essere inferiori a 4, fatto salvo quanto previsto ai fini della rendicontazione, di cui al precedente punto 3.

Per quanto riguarda la FaD, i Presentatori dovranno optare tra:

1. FaD sincrona, erogata in modalità didattica collettiva, con parametro € 240 o € 24
2. FaD asincrona, erogata in modalità didattica individuale, con parametro € 24.

Le attività in forma individuale, quali orientamento dei partecipanti, bilancio e dichiarazione delle competenze, potranno essere erogate fino ad un massimo di 8(otto) ore a partecipante. Per le azioni di tipo individuale, ad esclusione della FaD, dovrà essere rispettato un parametro di costo massimo pari a € 50,00 per ora, a partecipante, applicato anche alle attività di affiancamento e/o coaching realizzate in forma individuale.

I finanziamenti si intendono comprensivi di IVA, se dovuta.

9. Scadenze per la presentazione dei Piani formativi

Le scadenze previste dal presente Avviso di sistema sono 2; i Soggetti Presentatori possono far pervenire i Piani a For.Te., entro una delle seguenti date:

- **25 ottobre 2018**, non oltre le ore 18:00;
- **19 aprile 2019**, non oltre le ore 18:00.

L'invio dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'applicazione informatica. La trasmissione e/o consegna con modalità diverse, comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura di ammissibilità.

10. Costi ammissibili

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano comprendono le seguenti spese, articolate in macrovoci e dettagliate nel Vademecum 2017, reperibile nel sito istituzionale, nell'Area "Avvisi aperti":

1 – Accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali): ideazione e progettazione, indagini di mercato, analisi e ricerca, analisi dei fabbisogni e selezione dei partecipanti, sistema di monitoraggio e valutazione, azioni di informazione e promozione tra le aziende (per i soli Piani di tipologia settoriale/territoriale), pubblicazioni per diffusione dei risultati. I costi relativi alla voce "Ideazione e progettazione" saranno riconosciuti dal Fondo in rapporto al finanziamento richiesto, nella misura specificata nel Vademecum 2017.

2 – Attività formativa: costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule e attrezzature didattiche, anche per la FaD; verifiche intermedie e finali; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all'erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano; spese inerenti le attività di orientamento, bilancio e certificazione delle competenze. Nel caso siano previste attività formative che richiedono il ricorso ad attività specialistiche, il Soggetto Presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite del 30% del contributo di For.Te., solo previa autorizzazione del Fondo.

3 – Spese relative ai partecipanti: I costi di cui alla microvoce 3.1 del Piano finanziario, retribuzione partecipanti, concorrono esclusivamente alla quota di co-finanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto, e devono essere rendicontati e certificati dalle aziende

beneficiarie. Sono altresì ammessi a rendicontazione i costi sostenuti per spese di viaggio e di vitto dei lavoratori in formazione.

Sono ammesse a finanziamento le spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Ai sensi del Regolamento UE 2017/1084 che modifica il Regolamento UE 651/2014, sono ammessi a finanziamento i costi di alloggio del personale docente e dei partecipanti alla formazione ed altri costi direttamente collegati alla formazione: “i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione”.

I lavoratori di cui al terzultimo capoverso del precedente Punto 7 “Aziende beneficiarie e Destinatari finali”, sono esonerati dall’obbligo del contributo privato obbligatorio.

4 – Spese generali di funzionamento e gestione: personale amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano, fidejussione, atti notarili e revisore contabile.

Nel caso dei Piani aziendali, il valore complessivo delle macrovoci 1 e 4 del Piano finanziario non può superare il 30%.

Nel caso dei Piani territoriali e Settoriali Nazionali, il valore complessivo delle macrovoci 1 e 4 del Piano finanziario non può superare il 35%.

I massimali di spesa riconosciuti, le condizioni da rispettare per l’ammissibilità e il riconoscimento dei costi sostenuti per l’esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nel sopra menzionato “Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti”.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile iscritto all’albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell’apposito Registro.

Le predette soglie, così come quelle previste al precedente Punto 3.3, sono oggetto di verifica ex ante, in fase di valutazione ed ex post, all’atto della rendicontazione per la determinazione finale del finanziamento riconosciuto.

Il Soggetto Presentatore del Piano è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente, su richiesta di For.Te., ogni materiale prodotto nell’ambito delle attività realizzate, consentendo espressamente che il Fondo lo utilizzi per altre attività formative a vantaggio delle aziende aderenti.

11. Co-finanziamento privato obbligatorio

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che potrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che abbiano optato per il Regime di aiuti ai sensi del Reg. 651/2014.

Qualora l'obbligo di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che optano per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.

Nel caso dei Piani Territoriali e Settoriali Nazionali, l'eventuale revoca imputabile a singole aziende beneficiarie, non comporta la revoca del finanziamento del Piano, ma la riparametrazione dello stesso.

Le attività propedeutiche possono prevedere azioni di promozione, ricerche, analisi dei fabbisogni e pubblicazione dei risultati; tali azioni, solo nel caso di Piani Territoriali e Settoriali Nazionali, non rappresentano attività di formazione a favore delle aziende. Pertanto le risorse che le finanziano non costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli Artt. 87 e 88 del Trattato CE e quindi su detti importi non sarà richiesto il cofinanziamento privato previsto dai Regolamenti U.E.

12. Regime di aiuti di Stato

I contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso, sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede

di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" – SA 40411, approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883:

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020. L'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'art. 1 del regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel Punto 18 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. L'opzione per il Regolamento (CE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'art. 31 del Regolamento. Si applicano le

intensità massime di aiuto stabilite nell'art. 31 del predetto Regolamento, aumentate nelle misure previste al Punto 4, lettere a) e b) e al Punto 5 del medesimo articolo.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de Minimis" fino al 31 Dicembre 2020.

Le imprese beneficiarie della formazione nei Piani formativi candidati, devono optare espressamente per il regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve essere effettuata dalle aziende beneficiarie nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio All.B e nel formulario di candidatura del Piano.

L'opzione espressa dall'azienda deve risultare identica in entrambi gli atti sopra richiamati compresa, nel caso del Reg. 651/2014, la percentuale di aiuti. In caso contrario, il Fondo considererà ai fini dell'ammissione alla valutazione, quanto dichiarato nell'All.B e disporrà in caso di successiva approvazione del Piano formativo, la relativa modifica nell'applicativo informatico di monitoraggio.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti "de Minimis", la stessa dovrà attestare nella predetta dichiarazione che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto. Tale dichiarazione deve altresì indicare tutti i contributi pubblici ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica, come definita nel regolamento.

L'importo massimo potenziale "de Minimis" indicato dall'azienda nella dichiarazione di partecipazione viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal regolamento e costituisce l'ammontare dell'aiuto "de Minimis" concesso in caso di approvazione del Piano.

Nel caso dei Piani Territoriali e/o Settoriali Nazionali, il Presentatore è tenuto a raccogliere per ogni azienda beneficiaria tale attestazione.

A partire dal 1° luglio 2017 l'azienda beneficiaria ed il Soggetto Presentatore, laddove non coincidenti, come nel caso dei Piani territoriali e settoriali nazionali, potranno effettuare la verifica che i contributi non siano cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sull'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel regolamento applicabile, tramite interrogazione al citato Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, alle condizioni, con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative, che a far data da luglio 2017 assumono carattere di obbligatorietà.

Nel caso di Piani pluriaziendali ed interaziendali, vengono registrate sul RNA le quote relative alle singole beneficiarie, così come risultanti dalla ripartizione del finanziamento tra le imprese coinvolte nel Piano, parte integrante del formulario di candidatura.

In fase di gestione del finanziamento, qualora intervengano variazioni che modifichino in aumento le singole quote delle beneficiarie in Regime De Minimis, sarà effettuata una nuova interrogazione al citato Registro nazionale degli aiuti di Stato ed in caso di esito positivo, sarà registrato l'importo dell'ulteriore aiuto. Tale variazione in aumento sarà consentita una sola volta, per tutta la durata del Piano formativo approvato.

Analoga procedura viene adottata per la verifica e registrazione degli aiuti concessi, sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e sul SIPA (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura).

Le risorse del Conto Individuale Aziendale e di Gruppo, che ciascuna azienda beneficiaria apporta nel Piano territoriale e/o settoriale, qualora vi aderisca successivamente all'approvazione da parte del Fondo, costituiscono mera restituzione dei versamenti che ha effettuato al Fondo e non sono pertanto soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito www.fondoforte.it

13. Modalità e procedure per la presentazione dei Piani

Dalla metà del mese di settembre sarà disponibile sul sito di For.Te. il modello di candidatura in formato word per la presentazione dei Piani formativi, i format degli allegati, la Guida alla presentazione dei Piani ed il Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti.

L'applicativo on line per la compilazione della candidatura sarà pubblicato nei **20(venti) giorni antecedenti la prima scadenza** sul sito <http://www.fondoforte.it> nell'apposita area dedicata. Terminato l'inserimento dei dati, il sistema provvede a generare la **domanda di finanziamento** (Allegato A). La suddetta domanda e la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (Allegato B) del Soggetto Presentatore e delle imprese beneficiarie devono essere riprodotti su carta intestata dell'azienda, firmati dal Legale rappresentante, scansionati e caricati nel sistema. Unitamente agli Allegati A e B, deve essere scansionato e caricato nel sistema l'**Accordo sindacale** sottoscritto dalle Parti sociali che hanno condiviso il Piano formativo, oltre agli altri documenti previsti. Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante (art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

Per quanto concerne i **Soggetti Attuatori** è necessario caricare in piattaforma la seguente documentazione:

- Per i Soggetti accreditati o certificati: ultimo rinnovo del certificato di accreditamento o del certificato di qualità. Nel caso dell'accreditamento, il documento prodotto dovrà chiaramente indicare data dell'ultimo rinnovo e attestazione di validità dell'accreditamento, ovvero che lo stesso non sia stato revocato dalla Regione che lo ha concesso;
- Per le ATI / ATS, tra presentatori e/o tra attuatori, inoltre:
- Se già costituite: copia dell'atto costitutivo e copia di un documento o del certificato dal quale si evinca il possesso, da parte del capofila, dei requisiti indicati ai Punti precedenti;

- Se in via di costituzione: impegno, da parte di ogni soggetto, a formalizzare il raggruppamento prima della stipula della Convenzione con specificazione del soggetto capofila e per il medesimo, documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati ai precedenti Punti 8.1.2, 8.3.3 e 8.5.3.

Per l'elenco degli altri documenti da produrre, si rimanda alla Guida alla presentazione dei Piani formativi Avvisi 2018, parte integrante del presente Avviso.

Tutti i documenti devono recare la firma del Legale Rappresentante del Soggetto Presentatore o dell'azienda Beneficiaria (a seconda della tipologia di documento), essere datati, redatti su carta intestata o recare un timbro leggibile. La mancanza di uno di questi elementi è motivo di esclusione dalla procedura.

Ai fini della condivisione e sottoscrizione degli Accordi, i Presentatori, entro 20(venti) giorni dalla scadenza per la presentazione del Piano, attivano la procedura allegata al presente Avviso. Si precisa che al Fondo possono essere presentati solo i Piani formativi corredati dalle firme previste dalla procedura stessa. Qualora entro i successivi 10(dieci) giorni non venga dato formale riscontro alla richiesta di incontro e alla relativa documentazione trasmessa dal Presentatore alle parti firmatarie, la scheda con i contenuti del Piano e tutta la documentazione comprovante l'iter seguito per la condivisione del Piano formativo, potranno essere inoltrati al Fondo tramite la casella mail accordiavviso6_18@fondoforte.it. Nel caso in cui non venga seguita la procedura descritta, i Piani formativi nei quali l'accordo sindacale risulti assente o incompleto, non saranno presi in considerazione nella fase di ammissibilità. Si precisa che gli accordi sindacali devono riportare in maniera leggibile, accanto alla firma, il nominativo ed il ruolo ricoperto nell'organizzazione di chi appone la firma. I Piani formativi di tipologia territoriale e settoriale nazionale, ai sensi dell'art. 118 della Legge 388/2000, devono essere corredati dall'accordo di condivisione sottoscritto dalle Parti sociali costituenti il Fondo, ovvero dalle Associazioni territoriale o dalle Associazioni nazionali di categoria, alle stesse aderenti/affiliate.

Completato l'inserimento dei dati e caricati i documenti richiesti, ed effettuato l'invio del Piano al Fondo, il sistema rilascia in automatico al Presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione del Piano formativo.

Successivamente alla scadenza, il Fondo avvia le operazioni di ammissibilità, al termine della quale comunica al Presentatore l'esito dell'esame effettuato ed assegna i relativi Codici identificativi (CUP – Codice Registro nazionale aiuti di Stato).

14. Procedure di selezione e finanziamento

14.1 Ammissibilità

La struttura del Fondo provvede ad effettuare l'esame istruttorio relativo all'ammissibilità formale delle richieste, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta.

Sono inammissibili i Piani:

- a) Nei quali risulti mancante e non conforme l'accordo sottoscritto dalle Parti sociali che hanno costituito il Fondo ovvero dalle Organizzazioni sindacali alle stesse aderenti o affiliate;
- b) Trasmessi con modalità diversa da quella indicata al precedente punto 9, del presente Avviso;

- c) Nei quali risulti mancante o non conforme anche un solo dei documenti previsti, il cui elenco è indicato nella Guida alla presentazione dei Piani formativi;
- d) Pervenuti a For.Te. oltre i termini delle singole scadenze indicate al precedente punto 9;
- e) Nei quali il finanziamento richiesto risulti superiore ai valori e parametri previsti al precedente Punto 8.2;

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere costituisce insanabile motivo di esclusione del Piano.

Saranno inoltre esclusi dalla procedura, ai sensi di quanto previsto dal precedente Punto 12, i Piani presentati da aziende in De Minimis, che all'esito della verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato, risultino aver superato il massimale di aiuti concedibili.

Nel caso di Piani aziendali presentati da Consorzi, Reti di impresa, ATI/ATS l'esclusione di un'azienda non comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura; qualora tuttavia l'esclusione di una o più aziende determini una modifica dell'importo richiesto ai sensi del precedente Punto 8.2, il finanziamento verrà riparametrato.

Nel caso di Piani Territoriali e Settoriali Nazionali, l'esclusione di un'azienda non comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura; se finanziato il Soggetto Presentatore dovrà provvedere alla sostituzione della beneficiaria.

In entrambe le casistiche sopra indicate, qualora il numero complessivo dei dipendenti delle aziende beneficiarie, al netto di quelli delle aziende escluse, risultasse inferiore al 50% del numero complessivo dichiarato nel formulario di candidatura, il Piano sarà escluso dalla procedura di valutazione.

La fase di ammissibilità viene completata di norma in un massimo di 20(venti) giorni lavorativi, decorrenti dalle scadenze temporali di cui al precedente Punto 6; eventuali proroghe al suddetto termine saranno tempestivamente pubblicate sul sito del Fondo. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2018 e dal 11 dicembre 2018 al giorno 8 gennaio 2019.

Al termine dell'esame di ogni Piano, entro le successive 24(ventiquattro) ore, qualora lo stesso risulti non ammissibile, il Fondo comunica il motivo dell'esclusione al Soggetto Presentatore, per consentire l'eventuale ricorso entro 10(dieci) giorni dalla data della comunicazione stessa.

14.2 Valutazione dei Piani ed approvazione delle Graduatorie

A seguito dell'esame di ammissibilità effettuato dalla struttura, Il Nucleo tecnico incaricato della valutazione qualitativa, procede all'esame del Piano, assegnando il punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri predeterminati dall'Avviso e dalla procedura operativa di riferimento.

Il punteggio quantitativo viene attribuito mediante software dedicato, realizzato sulla base delle regole definite dal presente Avviso e gli uffici del Fondo ne verificano la corretta applicazione.

L'intera fase ha, di norma, una durata non superiore ai 60(sessanta) giorni. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2018 e dal giorno 11 dicembre 2018 al giorno 8 gennaio

2019.

Ad ogni Piano viene assegnato un punteggio quantitativo per un totale massimo di **550** punti ed un punteggio qualitativo per un totale massimo di **450** punti. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio inferiore a **650/1000** punti.

Terminata la valutazione dei Piani ammessi al finanziamento, gli uffici predispongono la Graduatoria provvisoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivamente attribuito e la trasmettono al Consiglio di Amministrazione unitamente agli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità, agli esiti della valutazione qualitativa e delle verifiche condotte sui punteggi quantitativi dei singoli Piani.

Sulla base della Graduatoria dei Piani finanziabili in funzione del punteggio acquisito e delle risorse stanziare, gli uffici provvedono all'inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato per ogni azienda beneficiaria dell'importo del finanziamento, o della quota di finanziamento nel caso dei Piani Settoriali e Territoriali.

Tale operazione consentirà di ricavare dal Registro il codice identificativo del singolo aiuto concesso, nonché il CUP attribuito al Piano, che sarà riportato nella Graduatoria unitamente al codice identificativo attribuito dal Fondo (RUP). Anche in questa fase, sarà effettuata un'ulteriore verifica in analogia a quanto previsto dal precedente Punto 14.1, relativamente al Regolamento De Minimis.

Il CdA, nella prima riunione utile, delibera sull'approvazione o sul rigetto del finanziamento.

I finanziamenti vengono assegnati, per ogni scadenza prevista, fino a concorrenza delle risorse stanziare secondo quanto specificato al Punto 8. Qualora l'ultimo Piano finanziabile non possa essere finanziato completamente per mancanza di risorse, sarà finanziato parzialmente fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla scadenza, purché il valore della riparametrazione non superi il 30% del finanziamento richiesto.

Nei casi di punteggio ex aequo, in ciascuna scadenza si darà priorità ai Piani che abbiano ottenuto il punteggio qualitativo più elevato; qualora dovessero persistere casi di ex aequo, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione (giorno, ora, minuti).

I Piani ammessi a finanziamento e non finanziati per esaurimento delle risorse nella corrispondente scadenza, potranno essere ripresentati nelle successive scadenze previste dall'Avviso.

In caso di rigetto, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al Consiglio di Amministrazione, con istanza motivata da far pervenire entro i 30(trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto. Sull'istanza il Consiglio d'Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio. In caso di accoglimento del ricorso, For.Te. procede al finanziamento dei Piani ritenuti finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli obblighi per la gestione dei Piani, sono precisati nel Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti e nella Convenzione sottoscritta tra For.Te. ed il Soggetto Presentatore.

Il Soggetto Presentatore non oltre 30(trenta) giorni dal ricevimento della notifica di approvazione del finanziamento, dovrà provvedere a caricare nel sistema informatico la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante, unitamente alla documentazione richiesta.

L'attività prevista dal Piano finanziato dovrà avere inizio entro 30(trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con il caricamento in Piattaforma della Dichiarazione di avvio attività (DAA).

Il mancato rispetto dei termini previsti per la sottoscrizione della Convenzione e la comunicazione di avvio delle attività comporta la decadenza automatica del finanziamento accordato.

14.3 Criteri di Valutazione dei Piani

I Piani candidati saranno valutati sulla base dei criteri di seguito dettagliati.

Griglia di Valutazione Quantitativa Piani Aziendali

Criteri di valutazione	N°	Indicatori	Punteggio	
			Parziale	Totale max
1. Adesione	1.1	Anzianità e continuità di adesione a For.Te.		
		2014 - 2017	30	
		2010 - 2013	45	
		Fino al 2009	70	
				70
2a. Soggetti attuatori Organismi di formazione	2.a	Anni di esperienza nel settore della formazione		
	2a.1	Anni di esperienza nel settore della formazione		
		Meno di 5 anni	5	
		5 anni	25	
		Oltre i 5 anni	50	
	2a.2	Anni di esperienza specifica nell'attività proposta		
		Meno di 3 anni	5	
		3 anni	15	
		Oltre 3 fino a 5	25	
		Oltre i 5 anni	35	
	2a.3	Numero di collaboratori (consulenti, dipendenti, etc...) che lavorano continuativamente nel settore della formazione		
		Fino a 3	10	
		Da 4 a 6	20	
		Oltre 6	35	
				120
2b. Soggetti attuatori – strutture interne	2b	Indicatori di performance		
	2b.1	Corsi di formazione realizzati e gestiti negli ultimi 3 anni		
		Fino a 4	40	
		Da 5 a 10	85	
		Oltre i 10	120	
				120
		Il punteggio massimo attribuito ai soggetti indicati è pari a 120. In caso di ATI/ATS, il punteggio viene calcolato considerando esclusivamente il capofila.		

Griglia di Valutazione Quantitativa Piani Aziendali (segue dalla pagina precedente)

Criteri di valutazione	N°	Indicatori		Punteggio	
				Parziale	Totale max
3. Lavoratori in formazione	3.1	Percentuale del numero dei lavoratori in formazione sul totale dei dipendenti dell'impresa.			
		<i>Dimensione Impresa</i>	<i>% Lavoratori in formazione</i>		
		Da 1 a 9	Fino al 30%	80	
			Oltre al 30%	120	
		Da 10 a 49	Fino al 15%	60	
			Oltre il 15% Fino al 30%	90	
			Oltre al 30%	120	
		Da 50 a 149	Fino al 10%	60	
			Oltre il 10% Fino al 20%	90	
			Oltre il 20%	120	
		Da 150 a 249	Fino al 20%	60	
			Maggiore del 20% fino al 30%	80	
			Maggiore del 30% fino al 40%	100	
			Oltre il 40%	120	
					120
		In caso di un Piano formativo a cui partecipano più imprese, il punteggio complessivo sarà dato dalla media dei punteggi ottenuti dalle singole imprese			
4. Finanziamenti For.Te.	4.1	Finanziamenti già ricevuti da For.Te. (ad eccezione dei voucher)			
		Anni 2014-2016		30	
		Fino al 2013		45	
		Nessun finanziamento		70	
					70
5. Efficienza finanziaria	5.1	Parametro finanziario applicato (soli parametri € 240 ed € 24)			
		Uguale ai parametri massimi consentiti: € 240 (h/corso) o € 24 (h/allievo)		70	
		Inferiore del 5% rispetto ai parametri massimi consentiti		95	
		Inferiore del 10% rispetto ai parametri massimi consentiti		120	
					120
		Il punteggio complessivo sarà dato dalla media dei punteggi calcolati per ogni singolo modulo. Viene applicato esclusivamente ai parametri ora/allievo ed ora/corso			
2. Metodologie di apprendimento	2.1	Utilizzo delle metodologie interattive (ore di formazione del/i modulo/i sul totale delle ore del			
		Almeno il 20%		30	
		Almeno il 50%		50	
					50
		Totale max punteggio valutazione quantitativa			550

Griglia di Valutazione Quantitativa Piani Settoriali / Territoriali

Criteri di valutazione	N°	Indicatori	Punteggio	
			Parziale	Totale max
1. Aziende beneficiarie	1.1	Numero Aziende coinvolte		
		Da 4 a 6	60	
		Da 7 a 10	95	
		Oltre 10	125	
				125
2. Soggetti attuatori		Indicatori di performance		
	2.1	Anni di esperienza nel settore della formazione continua con riferimento ai settori Logistica, Spedizioni e Trasporto		
		Da 5 a 10 anni	15	
		Da 11 a 14	30	
		Da 15 e oltre	55	
	2.2	Corsi di formazione continua erogati nell'ultimo biennio con riferimento ai settori Logistica, Spedizioni e Trasporto		
		Da 16 a 50	10	
		Da 51 a 90	20	
		Da 91 e oltre	35	
	2.3	Fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi per le sole attività di formazione continua con riferimento ai settori Logistica, Spedizioni e Trasporto		
		Maggiore/Uguale di € 500.000 e minore di € 1.000.000	10	
		Maggiore/Uguale di € 1.000.000 e minore di € 2.000.000	20	
		Maggiore/Uguale di € 2.000.000	35	
				125
		Il punteggio massimo attribuito ai soggetti indicati è pari a 125. In caso di ATI/ATS, il punteggio viene calcolato considerando esclusivamente il capofila		

Griglia di Valutazione Quantitativa Piani Settoriali / Territoriali (segue dalla pagina precedente)

Criteri di valutazione	N°	Indicatori	Punteggio	
3. Lavoratori in formazione	3.1	Percentuale del numero dei lavoratori in formazione sul totale dei dipendenti dell'impresa.		
		<i>Dimensione Impresa</i>	<i>% Lavoratori in formazione</i>	
		Da 1 a 9	Fino al 30%	80
			Oltre al 30%	125
		Da 10 a 49	Fino al 15%	60
			Oltre il 15% Fino al 30%	95
			Oltre al 30%	125
		Da 50 a 149	Fino al 10%	60
			Oltre il 10% Fino al 20%	95
			Oltre il 20%	125
		Da 150 a 249	Fino al 20%	60
			Maggiore del 20% fino al 30%	85
			Maggiore del 30% fino al 40%	100
			Oltre il 40%	125
				125
		In caso di un Piano formativo a cui partecipano più imprese, il punteggio complessivo sarà dato dalla media dei punteggi ottenuti dalle singole imprese		
4. Efficienza finanziaria	4.1	Parametro finanziario applicato (soli parametri € 240 ed € 24)		
		Uguale ai parametri massimi consentiti: € 240 (h/corso) o € 24 (h/allievo)	60	
		Inferiore del 5% rispetto ai parametri massimi consentiti	95	
		Inferiore del 10% rispetto ai parametri massimi consentiti	125	
				125
		Il punteggio complessivo sarà dato dalla media dei punteggi calcolati per ogni singolo modulo. Viene applicato esclusivamente ai parametri ora/allievo ed ora/corso		
2. Metodologie di apprendimento	2.1	Utilizzo delle metodologie interattive (ore di formazione del/i modulo/i sul totale delle ore del		
		Almeno il 20%	30	
		Almeno il 50%	50	
				50
		Totale max punteggio valutazione quantitativa		550

Griglia di Valutazione Qualitativa (per entrambe le tipologie)

Criteri di valutazione qualitativa	N°	Indicatori	Punteggio	
			Punti	Totale max
1. Qualità della proposta progettuale	1.1	<u>Obiettivi, motivazioni e coerenza con le analisi delle realtà aziendali, o settoriali o territoriali</u> (declinazione degli obiettivi rispetto ai lavoratori destinatari della formazione, all'azienda o al sistema delle aziende coinvolte, in termini di motivazioni e di analisi dei fabbisogni)	0-120	
	1.2	<u>Coerenza dell'impianto complessivo del Piano</u> (relazione tra tutti gli elementi: durata del Piano; ore totali di formazione; attività formative, propedeutiche, trasversali; progetti, moduli e loro articolazione; metodologie formative; coerenza tra modalità didattiche, n. allievi, complessità delle azioni previste e descritte; declinazione a livello di modulo, delle conoscenze e competenze)	0-100	
	1.3	<u>Qualità del sistema di valutazione, di attestazione e di certificazione degli apprendimenti</u> (dettaglio a livello di modulo di idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti, trasparente e spendibile. Le certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento; dettaglio a livello di modulo delle risorse umane impiegate e gli strumenti utilizzati)	0-80	
2. Coerenza del Piano finanziario	2.1	<u>Coerenza delle voci del Piano Finanziario</u> (relazione tra le voci valorizzate nel Piano finanziario e tutte le attività previste, le risorse umane, gli strumenti impiegati e le modalità formative, nonché i parametri e le soglie fissati dall'Avviso; coerenza tra voci di costo e dimensione del Piano, numero allievi, complessità delle attività previste e descritte)	0-100	
3. Sistema di monitoraggio	3.1	<u>Comitato di Pilotaggio</u> (dettaglio attività previste; durata in mesi; attori coinvolti e relative funzioni; strumenti utilizzati e indicatori di risultato per il Monitoraggio del Piano)	0-50	
Totale Valutazione Qualitativa				450

Per tutte le tipologie di Piani, al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione attribuita al punteggio, il Nucleo di valutazione procederà ad esprimere per ciascuno degli item sopra indicati, un giudizio sintetico corrispondente ad uno tra i 7 giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà in via automatica un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per l'attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici, unitamente ai relativi coefficienti vengono esposti nella tabella di seguito riportata:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
Eccellente	1,0
Ottimo	0,85
Buono	0,70
Discreto	0,55
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,10
Non valutabile (non presente / assenza di elementi che consentano la valutazione dell'item)	0,00

15. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti approvati vengono erogati secondo le modalità di seguito descritte.

- a) In un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. In tal senso, il Soggetto Presentatore, entro 60(sessanta) giorni di calendario dalla data di fine attività, presenta il rendiconto finale delle spese sostenute, nel rispetto del piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e conformità previsti dal Vademecum. L'ammontare del saldo verrà determinato e quindi erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo.
- b) In più soluzioni, mediante anticipazione e a saldo. Il Soggetto Presentatore può richiedere a For.Te. una anticipazione fino ad un massimo del 70% del finanziamento concesso, previa la predisposizione e presentazione obbligatoria di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo anticipato, che deve riportare fedelmente il testo predisposto da For.Te. L'importo viene accreditato in un Conto Corrente dedicato al Piano finanziato, attivato dal Soggetto Presentatore. Nel caso in cui le richieste di 1^ anticipazione vengano inoltrate al Fondo oltre i 3(tre) mesi successivi alla data di avvio attività comunicata, il Presentatore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante i dati relativi all'attività formativa effettivamente erogata; la relativa quota di cofinanziamento privato obbligatorio, nonché le spese effettivamente sostenute e pagate, al momento della richiesta.

In quest'ultimo caso, se i dati fisici e finanziari relativi allo stato di avanzamento del Piano, evidenziassero una non conformità rispetto alla tempistica ed alla durata complessiva prevista e/o il mancato avvio delle attività formative, la richiesta sarà respinta dal Fondo.

Nel caso di documentazione incompleta e/o non conforme, il Fondo potrà procedere ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l'annullamento della richiesta.

- c) A rimborso, per stati di avanzamento, secondo la procedura prevista nel "Vademecum 2017"

Con riferimento alla modalità descritta alla precedente lettera b, il Soggetto Presentatore del Piano finanziato potrà richiedere al Fondo di erogare una seconda anticipazione fino ad un massimo del 30% dell'importo del finanziamento concesso.

A tal fine, onde vedersi concedere tale anticipazione, dovrà presentare al Fondo apposita istanza corredata da Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto a titolo di 2^ anticipazione.

Anche in questa previsione, la fideiussione dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dal Fondo, che non può essere modificato in alcuna parte.

Il Soggetto Presentatore potrà in alternativa presentare una Polizza fideiussoria a garanzia dell'intero finanziamento concesso dal Fondo, sin dal momento della richiesta di 1^ anticipazione.

In entrambi i casi la scadenza della polizza deve considerare ulteriori 5(cinque) mesi successivi alla data di fine attività prevista.

Nel caso di richiesta di 2^ anticipazione, il Presentatore dovrà trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Presentatore, attestante alla data dell'istanza: le ore di formazione già effettivamente erogate e realizzate (sono quindi escluse quelle programmate ancora da erogare); le relative quote di cofinanziamento privato obbligatorio; il numero dei lavoratori formati; le spese sostenute e pagate. I suddetti dati dovranno corrispondere ad almeno il 70% dei valori dichiarati in sede di presentazione, o quelli risultanti da modifiche in aumento (come nel caso dei Piani Territoriali o dei Piani Settoriali Nazionali) intervenute successivamente o da riparametrazioni autorizzate dal Fondo.

La dichiarazione dovrà essere supportata dalla relazione di certificazione della spesa ad opera del RUC incaricato, finalizzata ad accertare la corrispondenza con l'importo già erogato dal Fondo a titolo di 1^ anticipazione, i costi sostenuti e pagati in riferimento alle voci di spesa previste nel Piano finanziario originario, e la loro ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal "Vademecum 2017". I modelli delle citate dichiarazioni sono disponibili sul sito web del Fondo.

Nel caso in cui i dati fisici e finanziari relativi allo stato di avanzamento del Piano, evidenziassero non conformità rispetto alla tempistica ed alla durata complessiva dichiarata e/o il mancato avvio delle attività formative, la richiesta di 2^ anticipazione sarà respinta dal Fondo.

Nel caso di documentazione incompleta e/o non conforme, il Fondo potrà procedere ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l'annullamento della richiesta.

Nel caso in cui sia stata accordata una seconda anticipazione, non potranno essere concesse proroghe alle scadenze previste per la fine delle attività e per la presentazione della rendicontazione finale.

Il Fondo non accetterà richieste di seconda anticipazione pervenute oltre la comunicazione di fine attività (DTA).

Per entrambi le anticipazioni, così come alla rendicontazione finale, il Presentatore è tenuto a trasmettere DURC in corso di validità.

Le uniche fidejussioni accettate dal Fondo saranno quelle rilasciate dai soggetti rientranti nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzione aventi sede legale in Italia e/o dagli Intermediari Finanziari iscritti all'Elenco Speciale di cui ex art. 107 del T.U.B. Lgs 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia (consultare www.fondoforte.it>accedere ad un finanziamento>avvisi aperti>indicazioni vincolanti per la stipula della fideiussione).

L'ammontare del saldo finale, per tutti i casi contemplati, viene determinato solo all'esito della verifica della rendicontazione finale; conseguentemente, tutti gli importi concessi a titolo di anticipazioni non potranno essere ceduti a terzi, non costituendo crediti certi per il Presentatore.

16. Monitoraggio e controllo dei Piani finanziati

Il Soggetto Presentatore, nella gestione complessiva del Piano formativo finanziato, ha il dovere di:

1. Rispettare gli obblighi derivanti dal presente Avviso, dal Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti, richiamati nella Convenzione sottoscritta dal Legale rappresentante;
2. Garantire la realizzazione del Piano formativo e l'utilizzo delle risorse ad esso finalizzate, coerentemente con quanto dichiarato in sede di presentazione, al fine di mantenere la coerenza attribuita al Piano formativo in fase di valutazione qualitativa ex ante (in base alla quale è stato attribuito il punteggio);
3. Garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del Piano;
4. Dotarsi di un sistema contabile separato oppure di un'adeguata codificazione contabile di tutte le operazioni riferite alla realizzazione del Piano, che consenta la massima trasparenza e identificabilità dei relativi giustificativi di spesa;
5. Rispettare le scadenze previste, con particolare riferimento alle date di avvio e fine attività ed alla data di presentazione della rendicontazione finale;

6. Assicurare la trasmissione delle informazioni richieste, nei tempi e secondo le modalità previste, utilizzando esclusivamente gli identificativi (CUP – Codice Registro nazionale Aiuti di Stato), assegnati dal Fondo;
7. Garantire la costante e completa implementazione della piattaforma di monitoraggio con tutte le informazioni richieste;
8. Mantenere, se beneficiario, l'adesione a For.Te. fino all'esito della rendicontazione finale; nel caso di Piani settoriali/territoriali, Progetti Pluriaziendali e Piani presentati da Consorzi e/o Gruppi d'impresa garantire il mantenimento dell'adesione delle aziende beneficiarie, sino all'esito della rendicontazione finale;
9. Garantire che le attività formative finanziate da For.Te. non beneficino di altri finanziamenti pubblici;
10. Garantire la partecipazione finanziaria privata al Piano formativo nel rispetto di quanto stabilito nell'Avviso (cofinanziamento privato obbligatorio), in coerenza con le direttive europee e nazionali;
11. Assicurare, ai fini delle visite ispettive del Fondo, la messa a disposizione di tutta la documentazione dimostrante le attività svolte, compresi i libri contabili comprovanti le spese effettivamente sostenute direttamente riconducibili all'attività finanziata;
12. Conservare la documentazione amministrativa contabile e probatoria delle attività svolte, in originale, per il periodo di 10(cinque) anni dall'acquisizione del saldo, con l'obbligo di esibirla in caso di richiesta da parte del Fondo;
13. Assicurare il trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016;

Nel caso in cui le suddette condizioni non vengano rispettate, il Fondo adotterà in sede di rendicontazione finale le conseguenti misure, tra le quali: la non ammissione delle spese sostenute, la riparametrazione d'ufficio del finanziamento, nonché, nei casi più gravi, la revoca integrale del finanziamento accordato.

Si precisa che:

- È facoltà del Fondo disporre visite ispettive in itinere e visite ex post, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- È facoltà del Fondo disporre specifiche azioni di customer satisfaction rivolte alle aziende beneficiarie e ai lavoratori destinatari della formazione.
- Gli obblighi per la gestione dei Piani finanziati sono precisati nel presente Avviso, nel Vademecum e nella Convenzione che sarà sottoscritta tra For.Te. ed il Soggetto Presentatore.

In Piattaforma dovranno essere inserite le date di avvio e fine attività del Piano finanziato, sulla base di quanto indicato nell'Avviso, scansionata e caricata la Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) generata dal sistema informatico, nei termini già precisati nel presente Avviso.

La durata del Piano, calcolata dalla data di Avvio alla data di Termine del Piano dovrà corrispondere alla durata indicata nel formulario di candidatura.

Le attività previste nel Piano dovranno essere avviate non oltre 30(trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. La Dichiarazione di termine attività, DTA, firmata in originale dal legale rappresentante, deve

essere caricata nel sistema informatico, entro e non oltre i successivi 7(sette) giorni dalla data prevista di conclusione del Piano.

Successivamente all’inserimento nel sistema informatico delle date di avvio e termine attività, le stesse non saranno modificabili, salvo in caso di conclusione anticipata delle attività del Piano. Eventuali richieste di proroga del termine attività, dovranno essere comunicate nelle modalità specificate al precedente Punto 7. La corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti costituisce condizione indispensabile per la regolare attivazione del Piano.

Dal termine delle attività decorrono 60(sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dall’Avviso di riferimento, dalla Convenzione e dal Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti. Tale termine è da considerarsi inderogabile.

Costituiscono oggetto di decadenza d’ufficio del finanziamento approvato, con semplice comunicazione da parte del Fondo:

- a) Il mancato caricamento della Convenzione nel sistema informatico entro i termini previsti dall’Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- b) Il mancato inserimento in Piattaforma delle date di avvio e termine delle attività entro i termini previsti e il mancato caricamento in Piattaforma della DAA e della DTA;
- c) Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione.

Costituiscono motivo di revoca del finanziamento, previa comunicazione da parte del Fondo, di avvio del provvedimento:

1. Non conformità gravi rilevate in sede di visite ispettive;
2. Mancato avvio delle attività formative, qualora, trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di avvio del Piano dichiarata nella DAA, non risultino attività formative realizzate né programmate.

Il Soggetto titolare del finanziamento è il Soggetto Presentatore; questo è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio utili per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni riportate nel Vademecum 2017.

Il Responsabile del piano, unitamente al Soggetto presentatore che lo ha indicato, ha la responsabilità della gestione del Piano, nonché dell’aggiornamento dei dati relativi al Piano nell’applicativo informatico di For.Te. presente nella sezione “Monitoraggio Piani approvati” del sito istituzionale.

Al Soggetto Presentatore che realizza in tutto o in parte un Piano formativo, viene riconosciuto un finanziamento pari alle spese sostenute se ritenute ammissibili, secondo i termini, le condizioni e i parametri fisici/finanziari riportati nel presente Avviso, nel Vademecum 2017 e nella Convenzione. Il finanziamento sarà revocato d’ufficio, nel caso in cui non venga realizzato almeno il 50% delle attività formative previste e non sia formato almeno il 50% dei lavoratori in formazione dichiarati nel Piano.

Non sono ammesse variazioni che modifichino in diminuzione il punteggio quantitativo e/o qualitativo attribuito in sede di valutazione, incidendo sulla Graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse variazioni che comportino l'aumento del finanziamento di For.Te.

Nel Vademecum 2017 sono dettagliate le Variazioni fisiche/finanziarie per le quali è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Fondo, sulla base di un esame finalizzato a verificare che le modifiche e variazioni apportate rispettino l'Avviso di riferimento, la Convenzione, il Vademecum ed ogni ulteriore disposizione comunicata dal Fondo nel corso delle attività, dandone riscontro al massimo entro 10(dieci) giorni lavorativi dalla presentazione.

Qualora la documentazione prodotta dal Soggetto Presentatore, risulti incompleta e/o non conforme, il Fondo procederà ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti e/o le altre informazioni richieste. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore il rigetto della richiesta.

In caso di rigetto della richiesta e qualora non venga rispettata la procedura indicata dettagliatamente nel Vademecum 2017, le relative spese se esposte comunque in sede di rendicontazione, saranno oggetto di riparametrazione del finanziamento concesso.

Il sistema informatico effettua per i Piani territoriali e settoriali nazionali, nel caso di subentro di nuove aziende beneficiarie, la verifica dei requisiti specificati nel Vademecum e nel manuale operativo della Piattaforma, compresa l'effettiva presenza delle stesse nel Data Base aderenti trasmesso dall'INPS a For.Te., dandone riscontro all'utente.

Il suddetto requisito viene verificato per tutta la durata del Piano finanziato fino alla presentazione della rendicontazione finale, anche per le aziende beneficiarie già inserite, indipendentemente dalla tipologia del Piano.

Tutte le altre variazioni non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere segnalate attraverso l'inserimento durante tutta la fase di realizzazione del Piano, dei dati richiesti, fisici e finanziari, nel sistema informatico, per consentire al Fondo il monitoraggio delle attività durante tutto il ciclo di vita del Piano finanziato.

Il mancato costante aggiornamento delle informazioni in Piattaforma costituirà elemento di verifica, anche attraverso l'immediata disposizione di una visita ispettiva, e l'adozione da parte del Fondo di misure conseguenti, ivi compresa in caso di NC gravi, la revoca del finanziamento.

Ad avvenuta trasmissione della Dichiarazione di Termine Attività (DTA), il Fondo procederà ai controlli di conformità e coerenza dei dati inseriti nel sistema informatico dal Presentatore del Piano, rispetto a quanto previsto dal presente Avviso, al Vademecum e al Piano originario. Nei 10(dieci) giorni lavorativi successivi alla conclusione del suddetto controllo, il Fondo trasmetterà apposito verbale contenente gli esiti finali. In caso vengano rilevate non conformità e la documentazione caricata nel sistema informatico dal Soggetto

Presentatore risulti incompleta e/o non conforme, il Fondo procederà ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio massimo di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti e/o le altre informazioni richieste.

Il Fondo, in sede di rendicontazione finale procederà alla verifica dei parametri ed indicatori specificati nel Vademecum 2017, da rispettare ai fini del riconoscimento del finanziamento accordato. Nel caso di documentazione incompleta e/o non conforme, il Fondo potrà procedere ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 20(venti) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti.

La liquidazione del finanziamento, se dovuto, avviene di norma nei 90(novanta) giorni successivi alla presentazione della Rendicontazione finale, previa trasmissione al Presentatore degli esiti dei controlli effettuati.

17. Altre informazioni

Il presente Avviso è disponibile on line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it, Area riservata "Avvisi aperti".

Per l'assistenza sul presente Avviso gli utenti possono rivolgersi agli Uffici del Fondo (Gestione Avvisi aperti), e-mail: avviso6_18@fondoforte.it.

Ai sensi della disciplina sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nelle previsioni legislative.

In ordine alle finalità di raccolta e trattamento di tali dati, si informa che:

il titolare del trattamento è il Fondo For.Te., con sede in Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - C.F: 97275180582;

il responsabile della protezione dei dati è il sig. Gianluigi Scialò (e-mail: privacy@fondoforte.it e g.scialo@fondoforte.it);

le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi e sono relative a:

- la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
- la gestione dei Piani formativi;
- la formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- l'informazione in merito alle attività del Fondo.

l'accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL, Regioni) e ad organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili); il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10(dieci) anni dalla approvazione dei Piani;

l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

l'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te. Ai fini del corretto trattamento degli stessi è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.

È nella facoltà del Fondo di promuovere azioni di customer satisfaction, rivolte alle aziende beneficiarie e ai lavoratori destinatari della formazione e finalizzate a rilevare durante lo svolgimento delle azioni formative e alla conclusione dei Piani formativi, il grado di efficacia e di rispondenza alle attese dei partecipanti.

Roma, 17 luglio 2018